Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 ottobre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1961, n. 1086.

Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine e dei prodotti da forno esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;
Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;

Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220; 20 dicembre 1960, n. 1543; 24 dicembre 1960, numeri 1585 e 1586 e 3 aprile 1961, numeri 320 e 321 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte seconda dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo Studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di sospendere temporaneamente il dazio doganale sul frumento;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa, fino al 31 maggio 1962, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine, considerati nel successivo art. 2, esportati entro la data predetta.

L'applicazione del dazio, è, altresì, sospesa sui quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti da forno esportati, limitatamente al contenuto in farina da accertarsi mediante analisi.

Art. 2.

La quantità di frumento da ammettere all'importazione con il beneficio previsto dall'art. 1, per ciascuno dei seguenti prodotti, è così fissata nelle corrispondenti misure:

a) per kg. 100 di semolini o pasta di prima classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 % e non superiore allo 0,85 % sul secco: kg. 185 di frumento duro;

b) per kg. 100 di paste alimentari speciali (paste all'uovo e paste glutinate): kg. 185 di frumento duro;

c) per kg. 100 di farina di prima classe, primo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,60 % sul secco: kg. 180 di frumento tenero;

d) per kg. 100 di farina di prima classe, secondo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,73 % sul secco: kg. 155 di frumento tenero;

e) per kg. 100 di farina, di terzo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,80% sul secco: kg. 130 di frumento tenero.

Art. 3.

La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, esportati verso gli altri Paesi membri della Comunità economica europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587.

Tale diritto è riscosso nella misura e con le modalità previste dai comma primo e secondo dell'art. 4 del citato decreto.

Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile è costituita dal valore del grano accertato in dogana all'atto della sua importazione a reintegro, in conformità dell'art. 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 29 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1087.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della B. M. V. Pellegrina, nel comune di Sulmona (L'Aquila).

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 30 maggio 1959, integrato con dichiarazioni del 14 luglio 1960 e del 6 giugno 1961, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della B.M.V. Pellegrina nel comune di Sulmona (L'Aquila), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1088.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in borgo La Loggia del comune di Agrigento.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 19 marzo 1960, integrato con dichiarazione del 7 febbraio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe in borgo La Loggia del comune di Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1089.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Felice I Papa e Martire dei Consulmagno, in rione Torrione Alto, in Salerno.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 1° marzo 1961, integrato con postilla di pari data e con due dichiarazioni del 6 e 12 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Felice I Papa e Martire dei Consulmagno, in rione Torrione Alto, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1090.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio V, in località Ponzano del comune di Empoli (Firenze).

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 10 luglio 1960, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione dell'8 giugno 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio V, in località Ponzano del comune di Empoli (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1091.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Alma Tovini Domus », con sede in Brescia.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Alma Tovini Domus », con sede in Brescia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1961.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1966 l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-1960 che il contributo per le spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera di commercio di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 588/5 in data 15 novembre 1960 di quella Giunta camerale concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del Servizio « Zona franca di Gorizia » per l'esercizio 1960-61 ammontante a complessive lire 18.408.485;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'esercizio 1960-61:
lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante;

Visto le lettere n. 150493 del 16 dicembre 1960 e numero 172610 del 19 giugno 1961, con le quali il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti fissi di cui trattasi vengano stabiliti nelle misure suindicate, per l'esercizio 1960-61;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dallo art. 2 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'esercizio 1960-61, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:
lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1961
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 157

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union »:

1) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

2) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

3) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

4) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento della invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

5) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento della invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 23 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1961 è stato revocato il decreto ministeriale 3 maggio 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Frisenda Mario nel comune di Petilia Policastro, distretto notarile di Catanzaro, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Santa Severina, stesso distretto.

(6964)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1961, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Golini Petrarcone Silvestro, residente nel comune di Cassino: 24 novembre 1961.

Giuliani Ambrogio, residente nel comune di Milano: 30 novembre 1961.

(6965)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 112, l'Amministrazione comunale di Formello (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.146.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6929)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6930)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 202, l'Amministrazione comunale di Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6935)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 210, l'Amministrazione comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6932)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 204, l'Amministrazione comunale di Agliana (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6933)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 203, l'Amministrazione comune di Montefelcino (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6934)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 209, l'Amministrazione comunale di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6931)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 199, l'Amministrazione comunale di Sellano (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6936)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 197, l'Amministrazione comunale di Montone (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6937)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 200, l'Amministrazione comunale di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6938)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 201, l'Amministrazione comunale di Corciano (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6939)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 198, l'Amministrazione comunale di Bevagna (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6940)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6941)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6942)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 196, l'Amministrazione comunale di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6943)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 223, l'Amministrazione comunale di Melissano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6944)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 225, l'Amministrazione comunale di Leverano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6945)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 226, l'Amministrazione comunale di Casarano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6946)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 224, l'Amministrazione comunale di Aradeo (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6947)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 215, l'Amministrazione comunale di Vallerano (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6948)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 216, l'Amministrazione comunale di Calcata (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6949)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 214, l'Amministrazione comunale di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6950)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 213, l'Amministrazione comunale di San Bellino (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6951)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 212, l'Amministrazione comunale di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6952)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 211, l'Amministrazione comunale di Ciciliano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.658.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6953)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 206, l'Amministrazione comunale di Quarrata (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6955)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 207, l'Amministrazione comunale di Marliana (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6956)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 205, l'Amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6954)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 27 Interno, foglio n. 208, l'Amministrazione comunale di Larciano (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6957)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio detto anno, registro n. 31, foglio n. 166, il ricorso straordinario prodotto in data 2 luglio 1958 dal procuratore aggiunto delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Ventura Santi, avverso il decreto del Ministero delle finanze 9 giugno 1958, è stato dichiarato inammissibile, in quanto inteso ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, del quale non è stato richiesto l'annullamento.

(6758)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Anna Candida Scattarelli, nata a Foggia il 21 marzo 1935, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università degli studi di Bari il 12 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(6718)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione dei torrenti Caronte, Maranello e Castellaro, in comune di Civitanova Marche.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 25 luglio 1961, n. 2982, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1961, registro n. 38, foglio n. 30, sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione dei torrenti Caronte, Maranello e Castellaro, in comune di Civitanova Marche, provincia di Macerata, interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia 2 agosto 1960, in scala 1:25.000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6775)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di tredici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1961, le sottoelencate società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa « Casa del Popolo », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita in data 12 dicembre 1954, per rogito Cantucci;

2) Società cooperativa « Lavori di edilizia ed affini », con sede in Camugnano (Bologna), costituita in data 9 aprile 1957, per rogito Comelli;

3) Società cooperativa edilizia « Tommaseo », con sede in Brescia, costituita in data 24 giugno 1958, per rogito Barca;

4) Società cooperativa edilizia « Per case agli impiegati dello Stato - C.E.C.I.S. », con sede in Napoli, costituita in data 27 ottobre 1953, per rogito Triola;

5) Società cooperativa edilizia « Giulio Cesare », con sede in Pavia, costituita in data 17 maggio 1958, per rogito Trigilio.

6) Società cooperativa produzione e lavoro « Muratori Val Marecchia », con sede in Maciano di Pennabilli (Pesaro), costituita in data 7 novembre 1946, per rogito Monti;

7) Società cooperativa edilizia « Flavia », con sede in Roma, costituita in data 11 febbraio 1949, per rogito Sciamanda;

8) Società cooperativa edilizia « Collefiorito », con sede in Roma, costituita in data 9 marzo 1949, per rogito Marini;

9) Società cooperativa edilizia « Terrazze di Roma », con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 5 agosto 1949;

10) Società cooperativa produzione e lavoro « Erculea », con sede in Roma, costituita in data 20 marzo 1952, per rogito Pomar;

11) Società cooperativa edilizia « Domus Romana Felix », con sede in Roma, costituita in data 14 marzo 1952, per rogito Capasso;

12) Società cooperativa edilizia « Zarga », con sede in Roma, costituita in data 12 marzo 1954, per rogito Capasso;

13) Società cooperativa edilizia « Impiegati comunali di Alassio », con sede in Alassio (Savona), costituita in data 12 aprile 1949, per rogito Airaldi.

(6726)

Annullamento del provvedimento ministeriale in data 12 agosto 1961, concernente la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Arte Ceramica », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 ottobre 1961, è stato annullato il precedente provvedimento ministeriale in data 12 agosto 1961, con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Arte Ceramica », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena) e la nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Enzo Bicchi.

(6728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 26 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,61	620,65	620,60	620,6025	620,65	620,60	620.60
$ Can.	602,34	602,25	602,60	602,40	602,05	602,36	602,37	602,40	602,35	602,35
Fr. Sv.	143,65	143,56	143,56	143,555	143,55	143,63	143,585	143,65	143,61	143,57
Kr. D.	90,15	90,14	90,15	90,15	90,20	90,16	90,14	90,15	90,16	90,15
Kr. N.	87,21	87,22	87,20	87,195	87,20	87,23	87,20	87,20	87,23	87,20
Kr. Sv.	120,14	120,14	120,09	120,085	120,05	120,12	120,10	120,15	120,13	120,12
Fol.	172,03	172,26	172,25	172,28	172,20	172,14	172,24	172,10	172,14	172,15
Fr. B.	12,46	12,465	12,47	12,47	12,465	12,47	12,468	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,27	126,22	126,24	126,235	126,27	126,27	126,25	126,30	126,26	126,27
Lst.	1747,80	1747 —	1747,30	1747,25	1747 —	1747,97	1747,20	1748 —	1748,05	1747,10
Dm. occ.	155,09	155,25	155,22	155,29	155,28	155,14	155,24	155,15	155,16	155,23
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,02875	24 —	24,03	24,0275	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,79	21,77	21,75	21,79	21,70	21,78	21,77	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 26 ottobre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	83,625
Id. 3,50 % 1902	83.65
Id. 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,85
Id. 5 % 1936	101.80
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,606
1 Dollaro canadese	602,385
1 Franco svizzero	143,57
1 Corona danese	90,145
1 Corona norvegese	87.197
1 Corona svedese	120,092
1 Fiorino olandese	172,26
1 Franco belga	12.469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,242
1 Lira sterlina	1747,225
1 Marco germanico	155,265
1 Scellino austriaco	24,023
1 Escudo Port.	21,78

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 ottobre 1961), il Bollettino n. 14 della provincia di Novara contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960. n. 1027:

1. — Contratto 31 luglio 1951 per gli adeguamenti economici ai dipendenti da farmacie i cui titolari siano farmacisti, da valere per la provincia di Novara

2. — Accordo 1° marzo 1955 sulla nuova indennità di contingenza da valere per il personale dipendente dai titolari di farmacie della provincia di Novara.

Il Ministro: SULLO

(6915)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 settembre 1961), il Bollettino n. 11 della provincia di Pavia contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 15 gennaio 1959 da valere per le aziende artigiane della provincia di Pavia ed i lavoratori da esse dipendenti (con esclusione del settore edili e affini e delle botteghe di parrucchiere per uomo e signora).

Il Ministro: SULLO

(6916)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 settembre 1961), il Bollettino n. 8 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 13 maggio 1958 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Varese.

2. — Accordo 7 novembre 1958 per i lavoranti panettieri della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

(6917)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 settembre 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 7 febbraio 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

(6962)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede dell'Istituto di farmaceutica e tossicologia dell'Università di Roma.

IL PROVVEDITORE

Vista la legge 28 febbraio 1953, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visti i decreti ministeriale n. 531 in data 3 marzo 1959 e n. 5663 in data 27 ottobre 1960, registrati alla Corte dei conti il 4 aprile 1959, registro n. 14, foglio n. 50, ed il 13 febbraio 1961, registro n. 8, foglio n. 15, con i quali è stato approvato il progetto dei lavori di costruzione dell'edificio sede dell'Istituto di farmaceutica e tossicologia dell'Università di Roma;

Considerato che in detto progetto è prevista una spesa di L. 8.700.000 per opere artistiche e di abbellimento ai sensi delle succitate leggi n. 237 e n. 717;

Che ai relativi adempimenti è stato delegato questo Provveditorato alle opere pubbliche giusta il citato decreto ministeriale n. 531;

Che l'importo di tali opere supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per la ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio sede dell'Istituto di farmaceutica e tossicologia dell'Università di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1961

Il provveditore: REGGIANI

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione presso il Ministero dei lavori publici, addì 11 agosto 1961
Registro n. 2 Provveditorato alle opere pubbliche, foglio n. 233

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione del nuovo Istituto di chimica farmaceutica della Università di Roma.

Descrizione delle opere:

Opera 1ª: n. 6 pannelli in legno per la decorazione di altrettante pareti di ambienti diversi per una superficie complessiva di mq. 90. La decorazione sarà a bassorilievo con strati di legno di due tipi diversi, uno dei quali Meranti rosso. Ogni pannello dovrà presentare una continuità di composizione ottenuta con elementi geometrici anche ripetuti. Le decorazioni delle sei pareti dovranno essere diverse anche se simili fra loro.

Ogni pannello dovrà essere fissato alla parete previa disposizione di intelaiatura in legno e dovrà essere trattato con adeguate vernici protettive trasparenti da campionare.

La forma e le dimensioni delle pareti risultano dal disegno copia del quale può essere richiesta all'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della capitale, via Monzambano n. 10, Roma.

Di ogni pannello dovrà essere eseguito un bozzetto nel rapporto 1:10.

E' richiesto inoltre di un solo pannello a scelta dell'artista un particolare al vero eseguito nei legni richiesti dalle dimensioni di m. 1 × 1.

Opera 2a: Controsoffitto in legno e metallo, della superficie di circa mq. 40, a decorazione del vano scala centrale.

La decorazione sarà a bassorilievo con strati di legno di due diversi tipi, uno dei quali Meranti rosso e profilati di metallo.

La decorazione dovrà presentare continuità di composizione ottenuta con elementi geometrici ripetuti.

L'opera d'arte dovrà essere fissata al soffitto previa disposizione di un solido ancoraggio e dovrà essere trattata con adeguate vernici protettive trasparenti. Il controsoffitto dovrà essere completo di 4 lumi in esso incorporati.

I lumi dovranno essere campionati.

Le dimensioni e le forme del controsoffitto risultano dal disegno, copia del quale può essere richiesta all'Ufficio del genio civile, come sopra indicato.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:10.

E' richiesto inoltre un particolare al vero eseguito in legno e metallo delle dimensioni di m. 1 × 1.

Opera 3a: Pannello in legno per la decorazione del soffitto della biblioteca a bassorilievo ad elementi geometrici anche ripetuti, delle dimensioni di circa m. 5 × 5 completo di n. 25 lumi per l'illuminazione diretta ed indiretta di tutto l'ambiente.

I lumi dovranno essere sostenuti da una intelaiatura metallica a giorno anch'essa a disegno di natura geometrica.

Il legno, il metallo ed i lumi dovranno essere campionati.

Il pannello dovrà essere fissato al soffitto previa disposizione di un solido ancoraggio e dovrà essere trattato con adeguate vernici protettive trasparenti da campionare.

Le dimensioni e la forma del pannello risultano dal disegno copia del quale può essere richiesta all'Ufficio del genio civile some sopra indicato.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:10.

E' richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di m. 1 × 1.

Opera 4a: Scultura di forma e tema liberi delle dimensioni approssimative di m. 2 × 2 di base e m. 1,50 di altezza, in granito o altro materiale lapideo da convenire, lavorato a tutto tondo e completa di basamento.

La scultura sarà sistemata a fianco delle aiule esterne nella posizione indicata nel disegno copia del quale può essere richiesta all'Ufficio del gènio civile, come sopra indicato.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Istituto di chimica farmaceutica della Università di Roma e la indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 200 la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione indicata all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Roma, via Monzambano, 10 entro e non oltre le ore 12 del 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici, ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1a: L. 4.000.000 (lire quattromilioni);
Opera 2a: L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila);
Opera 3a: L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila);
Opera 4a: L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati, per una o più opere, sia ritenuto meritevoli di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che è allegata al presente bando e di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della capitale in via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie dei disegni allegati al presente bando (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6835)

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede del palazzo di giustizia di Rieti.

IL PROVVEDITORE

Vista la legge 19 maggio 1954, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale 42090 in data 11 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1960, registro n. 3, foglio n. 107, con il quale è stato approvato il progetto di variante per la costruzione e arredamento del nuovo palazzo di Giustizia di Rieti;

Che in detto progetto è prevista una spesa di L. 3.000.000 ai sensi delle succitate leggi n. 237 e n. 717;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di lire diecimilioni per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per la ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio del palazzo di giustizia di Rieti.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1961

Il provveditore: REGGIANI

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici, addì 3 giugno 1961
Registro n. 2 Provveditorato alle opere pubbliche, foglio n. 18

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicato destinato alla decorazione del palazzo di giustizia di Rieti.

Descrizione delle opere:

Opera 1a): n. 3 transenne in bronzo delle dimensioni di m. 4.30 x 0,85 x 0,05 con motivi astratti.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1 a 5 in gesso. E' richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di m. 0,40 x 0,85 in gesso.

Opera 2a): n. 5 crocifissi in bronzo delle dimensioni di m. 0,60 di altezza.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1 a 2 in gesso.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione del palazzo di giustizia di Rieti » e la indicazione (secondo la elencazione di cui all'articolo 1 del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 200 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo articolo 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione dell'opera indicata all'articolo 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Roma, via Monzambano, 10 entro e non oltre le ore 12 del 60° giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1a): (lire duemilioni) L. 2.000.000;
Opera 2a): (lire unmilione) L. 1.000.000.

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati, per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito di concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che è allegata al presente bando e di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia dall'ufficio del Genio civile di Rieti, via T. Flavio Sabino, 13, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copia degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6834)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova della carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1960, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16, 17 e 18 novembre 1961, alle ore 8 e presso la sede del Ministero, via Molise n. 2, Roma, nei giorni 20, 21 e 22 novembre 1961, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1961
Registro n. 10, *foglio n.* 338

(6974)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA

Concorso a quattro borse di studio per l'anno accademico 1961-1962 per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria.

E' aperto un concorso ad altre quattro borse di studio presso l'Istituto nazionale di alta matematica, per l'anno 1961-62. A tale concorso possono partecipare i laureati, o coloro che intendano conseguire entro la sessione autunnale del 1961 la laurea, in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria. Gli aspiranti ad una delle predette borse devono farne domanda in carta bollata da L. 100 al presidente dell'Istituto (Città Universitaria - Roma), entro il 31 ottobre 1961.

Con la domanda l'aspirante dovrà presentare il certificato di laurea, se laureato, e dovrà accludere o indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria e dei posti eventualmente ricoperti dopo la laurea;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche, e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

gli eventuali lavori in corso;

le conoscenze di lingue straniere;

il professore od i professori che possano dare referenze del concorrente;

un certificato di residenza.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa e pertanto essa non diverrà operante se non sarà presentato il certificato di laurea entro il 30 novembre 1961. All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 10 novembre 1961 ed entro lo stesso mese sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 5000 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa per gli aspiranti non residenti a Roma sarà di L. 840.000 lorde da corrispondersi in otto mensilità, e per gli aspiranti residenti a Roma di L. 600.000 lorde da corrispondersi in otto mensilità.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

La borsa non potrà essere confermata a chi ne abbia usufruito senza successo nell'anno precedente.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire i corsi dell'Istituto che saranno scelti dal Consiglio dei professori, in seguito a sua richiesta, all'atto dell'assegnazione della borsa.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto darà luogo, a giudizio insindacabile del Consiglio dei professori, ed in qualsiasi momento, alla decadenza della borsa di studio e della qualità di discepolo ricercatore.

Le norme riguardanti l'ordinamento interno dell'Istituto, in quanto possano interessare i concorrenti, saranno portate a loro cognizione all'atto dell'assegnazione della borsa.

Roma, addì 20 settembre 1961

Il presidente a vita: SEVERI

(6925)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei Servizi tecnici erariali n. 15 (quindici) posti di computista spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricolutra e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data

della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di computista l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6986)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4382 in data 31 dicembre 1959, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino:

1. Giolito Giuseppe	punti	55,855
2. Pautasso Nicola	»	55,358
3. Rivarossa Angelo	»	55,209
4. Ragni Mario	»	54,402
5. Ravetto Luigi	»	54,349
6. Sansoè Domenico	»	54,079
7. Mazzotti Angelo	»	52,840
8. Pejla Giuseppe	»	52,508
9. Massaglia Emilio	»	51,307
10. Cerato Franco	»	51,184
11. Candelo Ettore	»	50,964
12. Massocco Pietro	»	50,816
13. Guarda Franco	»	50,333
14. Curto Remo	»	49,642
15. Orengia Ruggero	»	49,261
16. Sado Matteo	»	49,087
17. Binello Domenico	»	49,012
18. Bertoletti Diego	»	48,538
19. Ottino Bruno	»	48,363
20. Masini Giampiero	»	48,103
21. Dotta Utilio	»	48,000
22. Marchetti Pierino	»	47,967
23. Bellandi Adelmo	»	47,914
24. Debernardi Pier Paolo	»	47,874
25. Vallero Aldo	»	47,335
26. Brosio Giuseppe	»	47,227
27. Pionzo Mario Pietro	»	47,212
28. Mairo Giuseppe	»	47,155
29. Dolci Giuseppe	»	46,933
30. Gnavi Corrado	»	46,818
31. Ferrari Andrea	»	46,674
32. Viola Luigi	»	46,602
33. Bella Franco	»	45,513
34. Rigazio Osvaldo	»	45,500
35. Beccaris Enrico	punti	44,561
36. Guarneri Pietro	»	44,500
37. Malgarini Massimo (uff. compl.)	»	44,000
38. Gario Luciano, nato il 2 maggio 1925	»	44,000
39. Maggi Emilio, nato il 17 giugno 1930	»	44,000
40. Antico Neri	»	43,124
41. Cusaro Luigi	»	43,025
42. Robaldo Antonio, (uff. compl.)	»	43,000
43. Tenchini Achille, nato il 10 dicembre 1922	»	43,000
44. Curone Carlo, nato il 10 luglio 1928	»	43,000
45. Antoninetti Angelo, nato il 10 maggio 1929	»	43,000
46. Thumiger Enrico, nato il 15 maggio 1929	»	43,000
47. Bottero Ferrante	»	42,325
48. Violardo Secondo	»	41,993
49. Quarna Ermanno	»	41,937
50. Aggeri Mario	»	41,750
51. Di Libero Dante	»	41,445
52. Beccuti Pietro	»	41,381
53. Uccelli Mario	»	41,375
54. Beretti Claudio Giorgio (part. comb.)	»	41,000
55. Mazzocchi Luigi, nato il 20 maggio 1925	»	41,000
56. Rossini Enrico, nato il 7 maggio 1928	»	41,000
57. Meineri Lorenzo	»	40,531
58. Moschietto Arturo	»	40,036
59. Corbellini Arnaldo	»	39,938
60. Vezzini Franco	»	38,000
61. Nervo Franco, nato l'11 maggio 1927	»	37,000
62. Piantoni Guido, nato il 22 gennaio 1933	»	37,000
63. Poli Bruno	»	35,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 10 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7994 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1959;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Giolito dott. Giuseppe: Vinovo-Candiolo-La Loggia;

Ragni dott. Mario: Cesana Torinese-Claviere-Sauze di Cesana-Sestriere.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 10 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(6830)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice dei partecipanti al concorso, per titoli ed esami, all'unico posto di veterinario condotto vacante in provincia di Siena al 30 novembre 1960 bandito con proprio decreto n. 5225 del 26 gennaio 1961;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la circolare n. 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel Concorso specificato in epigrafe:

1. Cappelletti Giancarlo . . punti 56,718 su 100
2. Magrini Giuseppe . . . . . » 55,103 »
3. Colecchia Arcangelo . . . . » 54,550 »
4. Mannini Pierluigi . . . . . » 52,276 »
5. Ceccatelli Giorgio . . . . . » 52,254 »
6. Branconi Edoardo . . . . . » 50,411 »
7. Luchi Eros . . . . . » 50,108 »
8. Galigani Giampaolo . . . . . » 43,325 »
9. Bragazzi Giovanni . . . . . » 43,000 »
10. Cavazzuti Giancarlo . . . . . » 41,045 »
11. Milioni Paolo . . . . . » 40,937 »
12. Tesi Luciano . . . . . . » 40,500 »
13. Macchietti Fulvio . . . . . » 40,227 »
14. Ciri Innocenzo . . . . . . » 40,060 »
15. Torriti Giampaolo . » 39,859 »
16. Mecucci Umberto, nato il 3 dicembre 1925 » 39,000 »
17. Tacconi Rio, nato il 20 gennaio 1932 » 39,000 »
18. Sulas Francesco . » 38,437 »
19. Luzi Alessandro, nato il 20 agosto 1926 . » 37,500 »
20. De Majo Franco, nato il 1° febbraio 1929 . » 37,500 »
21. Tunioli Luigi » 37,000 »
22. Serafini Pietro, nato il 1° settembre 1931 » 36,500 »
23. Rossi Francesco, nato il 16 aprile 1926 » 36,000 »
24. Giovannelli Cesare Augusto » 35,500 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura e del comune di Gaiole in Chianti.

Siena, addì 3 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1961, n. 8081, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso, per titoli ed esami, all'unico posto di veterinario condotto vacante in provincia di Siena al 30 novembre 1960, bandito con decreto n. 5225 del 26 gennaio 1961;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè la legge 13 marzo 1958 n. 296 e la circolare n. 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Cappelletti, nato il 6 giugno 1925, è proclamato vincitore della condotta di Gaiole in Chianti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e del comune di Gaiole in Chianti.

Siena, addì 16 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

(6829)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso *a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di* L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1314 del 12 maggio 1961, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1960;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 69 del teso unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:
Fusco dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Cattaneo prof. Piero, docente in clinica ostetrica;
Frasca dott. Giorgio, specialista in ostetricia;
Stagnini Paola, ostetrica condotta.

Segretario:
Zia dott. Edoardo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di L'Aquila.

L'Aquila, addì 16 ottobre 1961

Il medico provinciale: MOROSI

(6968)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Ragusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/491 del 10 marzo 1961, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di medico condotto vacante nel comune di Vittoria al 30 novembre 1960;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le proposte dell'Ordine dei medici e del comune di Vittoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto del comune di Vittoria, vacante al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:
Palermo dott. Biagio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Galia dott. Concetto, medico provinciale;
Spampinato prof. Carmelo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ragusa;
Ottaviano dott. Ignazio, primario medico dell'Ospedale M. P. Arezzo di Ragusa;
Catalano dott. Emanuele, medico condotto.

Segretario:
Casamichele dott. Santo, funzionario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa.

Ragusa, addì 30 agosto 1961

Il medico provinciale: GALIA

(6969)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2535 del 23 settembre 1960, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958;
Viste le rinuncie dei precedenti classificati;
Vista la graduatoria di merito dei concorrenti approvata con decreto del medico provinciale n. 2534 del 23 settembre 1960, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2535 del 23 settembre 1960, i sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Ruggiu dott. Edoarda: Austis;
Canetto dott. Pietro: Mamoiada;
Satta dott. Gino: Onanì;
Cabiddu dott. Pasquale: Orune (1ª condotta);
Pisano dott. Salvatore: Posada;
Sini dott. Antonio: Torpè.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 6 ottobre 1961

Il medico provinciale: PUTZU

(6827)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso per il posto di medico scolastico di ruolo addetto all'Ufficio sanitario del comune di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 896 del 18 aprile 1959, pubblicato per estratto nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica n. 106 del 5 maggio 1959, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per coprire il posto di ruolo di medico scolastico addetto all'Ufficio sanitario del comune di Potenza;
Visto il proprio decreto n. 3081 del 13 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 183 del 26 luglio 1961, con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1945, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, costitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di medico scolastico addetto all'Ufficio sanitario del comune di Potenza:

1) Carbone dott.ssa Alessandrina . punti 127,475 su 200
2) Viggiano dott. Vincenzo . . . » 117,495 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Potenza.

Potenza, addì 17 ottobre 1961

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, per il posto di medico scolastico addetto all'Ufficio sanitario del comune di Potenza;

Decreta:

La dottoressa Carbone Alessandrina è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di medico scolastico addetto all'Ufficio sanitario del comune di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sul Foglio annunzi legali ed affisso all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Potenza.

Potenza, addì 17 ottobre 1961

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(6845)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.